SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

S.I.P.S.E. – C.I.A.P.

CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

INTERNATIONAL COURT FOR THE SELF-DETERMINATION OF PEOPLES

Venezia – Palazzo Ducale | Ginevra

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DEI COMPONENTI GIUDICANTI, DEGLI ESPERTI E DEI COLLABORATORI DELLA C.I.A.P.

Carta dell'indipendenza, dell'integrità scientifica, dell'imparzialità, della responsabilità individuale e della tutela dell'autorevolezza istituzionale

Atto normativo: C.I.A.P. – Codice n. 03/2026

Versione: 1.0 – Testo organico

Data: 11 novembre 2026

Atti collegati:

- Convenzione istitutiva della C.I.A.P.
- Statuto autonomo della C.I.A.P.
- Protocollo facoltativo n. 01/2026.
- Regolamento generale di procedura n. 02/2026.

Natura: Codice interno di etica, deontologia e responsabilità istituzionale, soggetto alle condizioni di efficacia previste dalle fonti istitutive.

PREAMBOLO

La Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (C.I.A.P.),

CONSIDERANDO che l'indipendenza di un organismo internazionale di tutela dei diritti costituisce una condizione essenziale della sua credibilità;

RICONOSCENDO che l'imparzialità non può essere soltanto dichiarata, ma deve risultare verificabile attraverso comportamenti, procedure e garanzie concrete;

RICHIAMANDO la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, i Patti internazionali del 1966 e i principi fondamentali del diritto internazionale;

RICHIAMANDO i principi di indipendenza della funzione giudicante, di equità procedurale, di buona fede, di responsabilità individuale e di integrità scientifica;

RICONOSCENDO che il diritto di autodeterminazione dei popoli richiede un sistema di analisi rigoroso, indipendente da interessi politici, economici, territoriali o ideologici;

CONSIDERANDO che la competenza professionale, l'indipendenza personale e l'integrità morale costituiscono requisiti complementari e non alternativi;

RITENENDO che la responsabilità istituzionale debba essere accompagnata da adeguati strumenti di prevenzione, verifica e accertamento delle condotte incompatibili con le funzioni ricoperte;

VOLENDO assicurare la separazione tra attività scientifica, attività consultiva, attività istruttoria e attività propriamente giudicante;

ADOTTA IL PRESENTE CODICE ETICO E DEONTOLOGICO.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Codice stabilisce i principi etici e deontologici applicabili a tutti i soggetti che esercitano funzioni istituzionali, istruttorie, scientifiche, consultive o giudicanti nell'ambito della C.I.A.P.
2. Le sue finalità sono:
   a) garantire l'indipendenza;
   b) assicurare l'imparzialità;
   c) prevenire i conflitti di interesse;
   d) tutelare l'integrità documentale e scientifica;
   e) contrastare la corruzione;
   f) assicurare la responsabilità individuale;

g) proteggere le persone che partecipano ai procedimenti;
h) preservare l'autorevolezza e la credibilità istituzionale.

3. Il Codice costituisce riferimento obbligatorio per i soggetti che vi aderiscono mediante nomina, incarico, contratto o altra forma di assunzione delle funzioni.

Articolo 2 – Ambito soggettivo di applicazione

Sono soggetti al presente Codice:

1. i componenti dell'Organo indipendente di esame;
2. i componenti di eventuali organi giudicanti costituiti sulla base di un valido titolo convenzionale;
3. il Presidente e il Vicepresidente degli organi di esame;
4. i componenti delle Sezioni istruttorie;
5. gli esperti internazionali;
6. i consulenti scientifici;
7. i periti;
8. i ricercatori incaricati;
9. il Cancelliere internazionale, per quanto compatibile con le sue funzioni;
10. i funzionari della Cancelleria;
11. i componenti del Comitato di supervisione procedurale;
12. gli interpreti, traduttori e collaboratori autorizzati;
13. qualsiasi altro soggetto che abbia accesso a informazioni riservate o partecipi alla formazione degli atti.

Articolo 3 – Principio di indipendenza

1. Ogni componente esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.
2. Nessun soggetto può imporre, suggerire o condizionare il contenuto di una valutazione mediante:
   a) pressioni politiche;
   b) pressioni diplomatiche;
   c) interessi economici;
   d) minacce;
   e) promesse di vantaggi;
   f) condizionamenti personali;
   g) campagne intimidatorie;
   h) interferenze istituzionali.
3. L'indipendenza deve essere preservata anche nei rapporti con gli organi della stessa C.I.A.P. e del S.I.P.S.E.
4. Ogni tentativo di interferenza deve essere comunicato al Comitato etico e registrato secondo le procedure previste.

Articolo 4 – Principio di imparzialità

1. Ogni valutazione deve essere effettuata senza pregiudizi nei confronti delle parti.
2. È vietato assumere posizioni precostituite sulla fondatezza di una comunicazione.

3. La partecipazione a precedenti attività scientifiche o istituzionali non determina automaticamente incompatibilità, ma deve essere dichiarata quando può ragionevolmente incidere sull'apparenza o sulla sostanza dell'imparzialità.
4. L'imparzialità comprende:
   a) imparzialità personale;
   b) imparzialità funzionale;
   c) imparzialità nell'acquisizione delle prove;
   d) imparzialità nella valutazione;
   e) imparzialità nella motivazione.

Articolo 5 – Principio di legalità

1. Ogni componente opera nel rispetto delle fonti giuridiche applicabili.
2. È vietato attribuire valore vincolante a documenti, dichiarazioni o atti che non possiedano tale efficacia.
3. Le norme internazionali devono essere qualificate correttamente secondo la loro natura giuridica.
4. Ogni valutazione deve distinguere tra:
   a) diritto convenzionale;
   b) diritto internazionale consuetudinario;
   c) principi generali del diritto;
   d) norme imperative di diritto internazionale generale;
   e) atti delle organizzazioni internazionali;
   f) dichiarazioni politiche;
   g) elaborazioni dottrinali.

Articolo 6 – Dignità dei popoli e delle persone

1. Ogni soggetto deve rispettare la dignità, l'identità, la storia, la cultura, la lingua e le istituzioni delle collettività interessate.
2. Nessuna comunità può essere discriminata in ragione della propria identità nazionale, etnica, linguistica, culturale o religiosa.
3. Il principio di autodeterminazione deve essere esaminato senza automatismi e senza pregiudizi.
4. La dignità delle persone prevale su qualsiasi finalità di visibilità o promozione istituzionale.

TITOLO II

INDIPENDENZA E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 7 – Autonomia nell'esercizio delle funzioni

1. I componenti giudicanti non ricevono istruzioni sul merito delle questioni sottoposte al loro esame.
2. Gli esperti operano secondo autonomia scientifica e metodologica.
3. Le conclusioni degli esperti non possono essere modificate per ragioni estranee alla correttezza scientifica.

4. Gli organi amministrativi non possono interferire nelle valutazioni riservate agli organi indipendenti.

Articolo 8 – Incompatibilità istituzionali

1. È incompatibile con la funzione giudicante la contemporanea partecipazione a un procedimento in qualità di rappresentante, difensore, consulente o portavoce di una delle parti.
2. È incompatibile la partecipazione alla valutazione di una controversia quando il componente abbia un interesse personale diretto nel suo esito.
3. L'assunzione di incarichi presso soggetti coinvolti nel procedimento deve essere dichiarata.
4. Le incompatibilità possono essere temporanee o permanenti in relazione alla natura dell'incarico.
5. La valutazione è effettuata dall'organo indipendente competente.

Articolo 9 – Rapporti politici e istituzionali

1. L'appartenenza a un'associazione, organizzazione o istituzione non costituisce automaticamente motivo di incompatibilità.
2. Tuttavia, il componente deve dichiarare incarichi direttivi, rappresentativi o di responsabilità che possano determinare conflitti con il procedimento.
3. È vietato utilizzare la funzione C.I.A.P. per promuovere interessi di partito, organizzazioni politiche o soggetti economici.
4. È vietato presentare valutazioni personali come posizioni ufficiali della C.I.A.P.

Articolo 10 – Divieto di interferenze

1. È vietato sollecitare informalmente un componente affinché adotti una determinata posizione.
2. I contatti con le parti relativi a procedimenti pendenti devono avvenire attraverso canali ufficiali e tracciabili.
3. I contatti unilaterali non autorizzati devono essere comunicati alla Cancelleria e al Comitato etico.
4. Le interlocuzioni istituzionali generali devono essere distinte dai contatti concernenti fascicoli specifici.

Articolo 11 – Obbligo di dichiarazione preventiva

1. Prima dell'assunzione delle funzioni, ogni componente sottoscrive una dichiarazione di:
   a) indipendenza;
   b) imparzialità;
   c) assenza di conflitti di interesse;
   d) trasparenza professionale;
   e) riservatezza;
   f) accettazione del Codice.
2. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di variazioni rilevanti.
3. La mancata dichiarazione consapevole di circostanze rilevanti costituisce possibile violazione deontologica.

TITOLO III

TRASPARENZA PATRIMONIALE E CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 12 – Dichiarazione degli interessi

1. I componenti giudicanti e gli esperti con funzioni di valutazione indipendente presentano una dichiarazione degli interessi personali, professionali ed economici.
2. La dichiarazione comprende, nei limiti della pertinenza:
   a) incarichi professionali;
   b) rapporti di consulenza;
   c) partecipazioni societarie rilevanti;
   d) interessi finanziari direttamente collegati alle materie trattate;
   e) rapporti contrattuali con le parti;
   f) finanziamenti alla ricerca;
   g) incarichi presso organizzazioni interessate;
   h) rapporti professionali recenti potenzialmente rilevanti.
3. Devono essere dichiarati anche gli interessi indiretti quando siano ragionevolmente idonei a influenzare l'indipendenza.
4. Le dichiarazioni devono essere aggiornate almeno annualmente e ogniqualvolta intervenga una modifica sostanziale.

Articolo 13 – Dichiarazione patrimoniale

1. Per i componenti titolari di funzioni decisorie può essere prevista una dichiarazione patrimoniale riservata, secondo lo Statuto e le regole applicabili.
2. La dichiarazione riguarda le situazioni patrimoniali e finanziarie rilevanti ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse.
3. Non è richiesta la pubblicazione indiscriminata dei dati patrimoniali personali o familiari.
4. L'accesso alle dichiarazioni è limitato ai soggetti autorizzati.
5. L'obiettivo è prevenire conflitti e condizionamenti, non esercitare forme di controllo arbitrario sulla vita privata.

Articolo 14 – Interessi familiari e relazioni personali

1. Devono essere dichiarati i rapporti familiari o personali che presentino un collegamento concreto con le parti o con l'oggetto del procedimento.
2. La mera esistenza di relazioni familiari o personali non determina automaticamente incompatibilità.
3. La valutazione deve essere fondata su elementi oggettivi.
4. La protezione della riservatezza familiare deve essere garantita.

Articolo 15 – Doni, benefici e utilità

1. È vietato accettare denaro, regali, favori, servizi o vantaggi destinati a influenzare o a far apparire influenzata l'attività istituzionale.
2. I doni simbolici o protocollari possono essere accettati soltanto nei limiti di una disciplina preventiva, trasparente e verificabile.
3. Ogni beneficio ricevuto in occasione di una missione istituzionale deve essere dichiarato.
4. I vantaggi non consentiti devono essere restituiti o gestiti secondo una procedura documentata.
5. È vietato utilizzare la posizione istituzionale per ottenere benefici personali o per terzi.

Articolo 16 – Finanziamenti e sponsorizzazioni

1. Gli esperti devono dichiarare le fonti di finanziamento delle proprie ricerche quando pertinenti.
2. Nessun finanziatore può determinare preventivamente il risultato di una valutazione.
3. È vietato accettare finanziamenti condizionati all'adozione di una conclusione.
4. I contributi economici destinati ad attività scientifiche devono essere tracciabili.
5. I rapporti di finanziamento devono essere valutati anche sotto il profilo dell'apparenza di indipendenza.

Articolo 17 – Astensione obbligatoria

1. Il componente si astiene quando:
   a) abbia un interesse personale diretto;
   b) abbia rapporti professionali rilevanti con una parte;
   c) abbia assunto pubblicamente una posizione specifica sulla controversia tale da compromettere l'imparzialità;
   d) sussistano rapporti economici pertinenti;
   e) esistano altre circostanze oggettive idonee a compromettere l'imparzialità.
2. L'astensione è comunicata per iscritto e inserita nel fascicolo.
3. La decisione sull'eventuale sostituzione è adottata secondo il Regolamento generale di procedura.

Articolo 18 – Ricusazione

1. Le parti possono chiedere la ricusazione di un componente per ragioni fondate e documentate.
2. La richiesta deve essere presentata tempestivamente dalla conoscenza dei fatti che la giustificano.
3. Il componente interessato può presentare osservazioni.
4. La decisione è affidata a soggetti indipendenti non coinvolti.
5. La ricusazione non può essere utilizzata per intimidire, ritardare o condizionare il procedimento.

TITOLO IV

INTEGRITÀ SCIENTIFICA E RESPONSABILITÀ DEGLI ESPERTI

Articolo 19 – Autonomia scientifica

1. Gli esperti operano secondo le regole della propria disciplina scientifica.
2. Devono utilizzare metodi riconoscibili, verificabili e proporzionati all'oggetto dell'incarico.
3. Devono distinguere tra:
   a) dati verificati;
   b) dati dichiarati;
   c) ipotesi;
   d) inferenze;
   e) interpretazioni;
   f) opinioni;
   g) conclusioni.
4. L'esperto deve dichiarare i limiti della propria competenza.

Articolo 20 – Obbligo di veridicità

1. È vietato alterare, falsificare o manipolare dati, documenti e fonti.
2. È vietato omettere consapevolmente elementi contrari alle proprie conclusioni quando siano essenziali per una corretta valutazione.
3. Le citazioni devono essere fedeli e verificabili.
4. Le fonti devono essere identificate con sufficiente precisione.
5. Le traduzioni devono rispettare il significato del testo originale.

Articolo 21 – Metodo di ricerca

1. Ogni relazione tecnica deve descrivere:
   a) oggetto dell'incarico;
   b) metodologia utilizzata;
   c) fonti consultate;
   d) dati acquisiti;
   e) eventuali limitazioni;
   f) criteri di analisi;
   g) risultati;
   h) conclusioni.
2. Le metodologie devono essere proporzionate alla complessità del caso.
3. Le analisi quantitative devono indicare i dati, le assunzioni e i margini di incertezza.
4. Le analisi storico-giuridiche devono distinguere fonti primarie e secondarie.

Articolo 22 – Verificabilità delle fonti

1. Gli esperti devono privilegiare fonti primarie e documenti ufficiali quando disponibili.
2. Le fonti secondarie possono essere utilizzate per contestualizzare o corroborare l'analisi.
3. Le fonti anonime o non verificabili devono essere chiaramente qualificate.

4. È vietato presentare come documento ufficiale un contenuto privo di provenienza verificabile.
5. La riproduzione di documenti deve rispettare integrità, contesto e provenienza.

Articolo 23 – Pluralismo scientifico

1. La C.I.A.P. promuove il confronto tra differenti tradizioni giuridiche e scientifiche.
2. Gli esperti devono considerare le interpretazioni alternative ragionevolmente pertinenti.
3. Il dissenso scientifico non costituisce violazione deontologica.
4. È vietato penalizzare un esperto per aver formulato una conclusione scientificamente motivata ma non coincidente con quella prevalente.

Articolo 24 – Divieto di conclusioni predeterminate

1. Nessun esperto può accettare un incarico subordinato al raggiungimento di una conclusione prestabilita.
2. Il committente non può imporre la modifica dei risultati scientifici.
3. L'esperto conserva il diritto e il dovere di esprimere conclusioni autonome.
4. Le pressioni ricevute devono essere comunicate secondo le procedure interne.

Articolo 25 – Uso dell'intelligenza artificiale e degli strumenti digitali

1. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono essere utilizzati come supporto alla ricerca, alla classificazione documentale, alla traduzione e all'analisi.
2. Il loro impiego non sostituisce la responsabilità professionale dell'esperto.
3. È vietato presentare come verificati risultati generati automaticamente senza controllo umano.
4. Gli esperti devono verificare:
   a) accuratezza delle informazioni;
   b) attendibilità delle fonti;
   c) eventuali allucinazioni;
   d) distorsioni metodologiche;
   e) integrità dei dati;
   f) protezione delle informazioni riservate.
5. L'impiego di sistemi automatizzati nella valutazione deve essere dichiarato quando incide sostanzialmente sul metodo o sui risultati.
6. Le decisioni finali restano di responsabilità delle persone e degli organi competenti.

TITOLO V

CONDOTTA ISTITUZIONALE E RAPPORTI CON LE PARTI

Articolo 26 – Correttezza nei rapporti istituzionali

1. I componenti devono mantenere comportamenti improntati a rispetto, equilibrio e professionalità.
2. È vietato utilizzare espressioni discriminatorie, offensive o intimidatorie.
3. Le divergenze devono essere espresse attraverso argomentazioni giuridiche e scientifiche.
4. La critica istituzionale è legittima quando esercitata in buona fede e nel rispetto delle persone.

Articolo 27 – Comunicazioni con le parti

1. Le comunicazioni relative ai procedimenti devono avvenire attraverso la Cancelleria.
2. È vietata la gestione privata di informazioni o documenti riguardanti fascicoli pendenti al di fuori dei canali autorizzati.
3. Ogni comunicazione rilevante deve essere registrata.
4. Le parti devono ricevere un trattamento equo.

Articolo 28 – Riservatezza

1. I componenti sono tenuti al segreto sulle informazioni riservate acquisite nell'esercizio delle funzioni.
2. La riservatezza permane anche dopo la cessazione dell'incarico.
3. È vietata la divulgazione non autorizzata di:
   a) dati personali;
   b) testimonianze protette;
   c) documenti riservati;
   d) deliberazioni non pubbliche;
   e) informazioni strategiche di sicurezza;
   f) comunicazioni interne protette.
4. La riservatezza non può essere invocata per occultare illeciti o impedire segnalazioni protette effettuate attraverso canali legittimi.

Articolo 29 – Dichiarazioni pubbliche

1. Le dichiarazioni pubbliche devono rispettare il ruolo istituzionale.
2. Nessun componente può anticipare il contenuto di una decisione non ancora adottata.
3. È vietato presentare opinioni personali come decisioni ufficiali.
4. Gli esperti possono pubblicare studi e ricerche, purché dichiarino eventuali incarichi e rispettino gli obblighi di riservatezza.
5. La libertà accademica è tutelata nei limiti della correttezza professionale.

Articolo 30 – Divieto di uso improprio del titolo

1. Il titolo o la qualifica C.I.A.P. non può essere utilizzato per ottenere vantaggi personali.
2. È vietato utilizzare simboli, emblemi, denominazioni o attestazioni istituzionali senza autorizzazione.
3. È vietato attribuire alla C.I.A.P. riconoscimenti, accreditamenti, competenze o status internazionali non formalmente acquisiti.
4. La qualifica deve essere utilizzata soltanto durante il periodo e nei limiti dell'incarico effettivamente conferito.

TITOLO VI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLE PRESSIONI ESTERNE

Articolo 31 – Divieto di corruzione

1. È vietato offrire, promettere, richiedere o ricevere utilità indebite in relazione all'esercizio delle funzioni.
2. Il divieto comprende benefici diretti e indiretti.
3. È vietato favorire terzi in cambio di vantaggi personali o istituzionali.
4. Ogni sospetto fondato deve essere segnalato all'organo competente.

Articolo 32 – Pressioni e minacce

1. Ogni componente deve segnalare:
   a) minacce personali;
   b) pressioni economiche;
   c) tentativi di ricatto;
   d) intimidazioni;
   e) campagne organizzate di condizionamento;
   f) tentativi di acquisizione illecita di documenti.
2. Le segnalazioni sono trattate con riservatezza.
3. La C.I.A.P. può attivare misure organizzative di protezione nei limiti delle proprie competenze e risorse.

Articolo 33 – Rapporti economici successivi all'incarico

1. Per un periodo di dodici mesi dalla cessazione delle funzioni, i componenti giudicanti non possono assumere incarichi retribuiti direttamente connessi a procedimenti sui quali abbiano esercitato funzioni decisorie, qualora ciò determini un conflitto concreto.
2. Per gli esperti il divieto riguarda esclusivamente rapporti che compromettano l'indipendenza della valutazione resa o sfruttino informazioni riservate.
3. Sono ammesse attività scientifiche, accademiche e professionali lecite, purché non producano conflitti di interesse.
4. Ogni situazione dubbia può essere sottoposta preventivamente al Comitato etico.

Articolo 34 – Protezione dei segnalanti

1. Chi segnala in buona fede una violazione del Codice deve essere protetto da ritorsioni.
2. Le segnalazioni possono essere presentate in forma riservata.
3. È vietato adottare misure punitive contro il segnalante per il solo fatto di aver effettuato una segnalazione fondata in buona fede.
4. Le segnalazioni deliberatamente false, effettuate con dolo, possono essere oggetto di valutazione disciplinare.

TITOLO VII

COMITATO ETICO E PROCEDURA DI RESPONSABILITÀ

Articolo 35 – Istituzione del Comitato etico e deontologico

1. È istituito il Comitato etico e deontologico della C.I.A.P.
2. Il Comitato è un organo indipendente di garanzia.
3. È composto da cinque membri.
4. I componenti devono possedere qualificazione in almeno uno dei seguenti ambiti:
   a) diritto internazionale;
   b) etica pubblica;
   c) deontologia professionale;
   d) integrità scientifica;
   e) tutela dei diritti fondamentali.
5. I componenti non possono partecipare alla valutazione di procedimenti disciplinari nei quali abbiano interessi personali o professionali.
6. La composizione deve assicurare pluralismo e indipendenza.

Articolo 36 – Competenze del Comitato

Il Comitato:

1. vigila sull'applicazione del Codice;
2. riceve le segnalazioni;
3. esamina i conflitti di interesse;
4. formula pareri deontologici;
5. valuta le richieste di chiarimento;
6. svolge verifiche preliminari;
7. propone misure correttive;
8. istruisce i procedimenti disciplinari;
9. presenta una relazione annuale;
10. propone modifiche del Codice.

Articolo 37 – Autonomia del Comitato

1. Il Comitato opera senza istruzioni sul contenuto delle proprie valutazioni.
2. La Presidenza istituzionale non può intervenire sulle conclusioni relative a casi individuali.
3. Le risorse necessarie al funzionamento devono essere individuate in modo trasparente.
4. I componenti del Comitato devono dichiarare eventuali conflitti di interesse.

Articolo 38 – Segnalazione delle violazioni

1. Le violazioni possono essere segnalate:
   a) dalle parti;

b) dai componenti;
c) dai funzionari;
d) dagli esperti;
e) dai soggetti interessati;
f) da terzi che dispongano di elementi pertinenti.

2. La segnalazione deve contenere una descrizione sufficientemente precisa dei fatti.
3. Sono ammesse segnalazioni documentate in forma riservata.
4. Le segnalazioni anonime possono essere valutate quando contengano elementi specifici, verificabili e sufficienti a giustificare un approfondimento.
5. Nessuna segnalazione determina automaticamente l'apertura di un procedimento disciplinare.

Articolo 39 – Verifica preliminare

1. Il Comitato valuta:
a) la pertinenza;
b) la competenza;
c) la consistenza iniziale;
d) la presenza di elementi verificabili;
e) l'eventuale strumentalità manifesta.
2. La segnalazione manifestamente infondata può essere archiviata con motivazione.
3. Quando emergono elementi sufficienti, il Comitato dispone l'apertura del procedimento.
4. La fase preliminare deve essere riservata.

Articolo 40 – Contestazione degli addebiti

1. Il soggetto interessato riceve comunicazione scritta degli addebiti.
2. La contestazione deve indicare:
a) i fatti;
b) le disposizioni contestate;
c) gli elementi disponibili;
d) le modalità di difesa;
e) i termini per le osservazioni.
3. Il soggetto interessato ha diritto di conoscere gli elementi essenziali dell'accusa.
4. Eventuali limitazioni di accesso per ragioni di riservatezza devono essere motivate e accompagnate da garanzie adeguate.

Articolo 41 – Diritto di difesa

1. Il soggetto sottoposto a procedimento ha diritto:
a) di essere ascoltato;
b) di presentare memorie;
c) di produrre documenti;
d) di farsi assistere;
e) di contestare le prove;
f) di conoscere la motivazione della decisione.
2. Il termine ordinario per le difese è di trenta giorni.
3. Può essere concessa proroga per motivi giustificati.
4. Nessuna sanzione può essere adottata senza aver consentito un'effettiva possibilità di difesa.

Articolo 42 – Accertamento dei fatti

1. Il Comitato conduce l'istruttoria con imparzialità.
2. Devono essere acquisiti anche gli elementi favorevoli al soggetto interessato.
3. Le prove sono valutate secondo attendibilità, autenticità e coerenza.
4. L'onere di dimostrare la violazione compete all'organo procedente.
5. La decisione deve fondarsi su elementi sufficientemente affidabili e concordanti.

Articolo 43 – Decisione disciplinare

1. La decisione è collegiale.
2. È adottata a maggioranza dei membri non incompatibili.
3. Deve essere motivata.
4. Deve indicare:
   a) i fatti accertati;
   b) le norme applicate;
   c) le prove valutate;
   d) le difese presentate;
   e) la qualificazione della violazione;
   f) la misura adottata;
   g) le modalità di riesame.
5. Il dissenso può essere allegato.

Articolo 44 – Misure disciplinari

In relazione alla gravità della violazione possono essere applicate:

1. richiamo riservato;
2. ammonimento scritto;
3. censura formale;
4. obbligo di formazione o aggiornamento;
5. limitazione temporanea di specifiche funzioni;
6. sospensione dall'incarico;
7. revoca dell'incarico, nei casi previsti dalle fonti applicabili;
8. segnalazione alle autorità competenti, quando sussista una base giuridica.

Articolo 45 – Proporzionalità delle misure

1. Le misure sono graduate secondo:
   a) gravità;
   b) intenzionalità;
   c) danno arrecato;
   d) reiterazione;
   e) abuso della funzione;
   f) collaborazione nell'accertamento;
   g) condotta successiva;
   h) eventuale recidiva.
2. Devono essere considerate le circostanze attenuanti e aggravanti.

3. Nessuna misura può essere utilizzata per reprimere il dissenso scientifico o una valutazione giuridica legittimamente espressa.

Articolo 46 – Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare può essere disposta esclusivamente quando sussista un rischio concreto per:
   a) integrità del procedimento;
   b) sicurezza delle persone;
   c) conservazione delle prove;
   d) indipendenza dell'organo;
   e) tutela di informazioni riservate.
2. Deve essere temporanea, proporzionata e motivata.
3. Non costituisce anticipazione della responsabilità.
4. Il soggetto interessato può chiedere il riesame della misura.

Articolo 47 – Riesame della decisione disciplinare

1. Il soggetto interessato può richiedere il riesame entro trenta giorni.
2. Il riesame è affidato a un collegio diverso, ove previsto dalle fonti istitutive.
3. Sono valutati gli errori di fatto, di diritto e di procedura.
4. La decisione conclusiva è motivata.

TITOLO VIII

RESPONSABILITÀ E TUTELA DELL'ISTITUZIONE

Articolo 48 – Responsabilità individuale

1. Ogni soggetto risponde personalmente delle proprie condotte.
2. La funzione istituzionale non costituisce immunità generale rispetto alle violazioni del presente Codice.
3. Le eventuali immunità o garanzie funzionali sono esclusivamente quelle previste dalle fonti giuridiche applicabili.
4. Nessuna disposizione del Codice crea autonomamente immunità internazionali o poteri coercitivi.

Articolo 49 – Responsabilità professionale degli esperti

1. Gli esperti sono responsabili della correttezza metodologica delle proprie relazioni.
2. Devono comunicare eventuali errori significativi scoperti successivamente alla consegna.
3. È vietato utilizzare consapevolmente la relazione per finalità diverse da quelle dichiarate.
4. Gli esperti non possono attribuire alla C.I.A.P. conclusioni che non siano state formalmente adottate.

Articolo 50 – Tutela dell'immagine istituzionale

1. La tutela dell'immagine della C.I.A.P. si fonda sulla correttezza dei comportamenti e sulla trasparenza.
2. Nessuna disposizione può essere utilizzata per impedire critiche legittime, verifiche indipendenti o segnalazioni in buona fede.
3. È vietato falsificare documenti, attribuire dichiarazioni inesistenti o diffondere consapevolmente informazioni false sulla funzione di un organo.
4. La C.I.A.P. deve rispondere alle contestazioni rilevanti con documentazione verificabile e motivazioni.

Articolo 51 – Collaborazione con autorità competenti

1. In presenza di fatti che possano integrare violazioni della legge applicabile, il Comitato può valutare la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti.
2. La trasmissione deve rispettare le norme sulla riservatezza e la protezione dei dati.
3. Il Comitato non esercita funzioni investigative o penali riservate ad altre autorità.

TITOLO IX

FORMAZIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Articolo 52 – Formazione obbligatoria

1. I componenti e gli esperti devono partecipare a programmi periodici di formazione.
2. La formazione comprende:
   a) diritto internazionale pubblico;
   b) diritti umani;
   c) diritto di autodeterminazione;
   d) imparzialità e indipendenza;
   e) conflitti di interesse;
   f) integrità scientifica;
   g) protezione dei dati;
   h) etica istituzionale;
   i) gestione delle prove;
   j) strumenti digitali e intelligenza artificiale.
3. La formazione è documentata.

Articolo 53 – Valutazione periodica

1. Il Comitato etico predispone una relazione annuale sull'applicazione del Codice.
2. La valutazione considera:
   a) dichiarazioni di interesse;
   b) segnalazioni ricevute;
   c) procedimenti disciplinari;

d) misure correttive;
e) conflitti dichiarati;
f) attività formative;
g) criticità organizzative.

3. I dati pubblicati devono essere aggregati o anonimizzati quando necessario.

Articolo 54 – Revisione del Codice

1. Il Codice è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni.
2. La revisione considera l'evoluzione del diritto internazionale, della prassi istituzionale e delle esigenze di tutela.
3. Le modifiche devono essere pubblicate e comunicate ai destinatari.
4. Non possono essere introdotte modifiche retroattive sfavorevoli nei procedimenti disciplinari, salvo quanto consentito dalle norme applicabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 – Accettazione individuale

1. Ogni componente, esperto o collaboratore soggetto al presente Codice sottoscrive una dichiarazione individuale di accettazione.
2. La dichiarazione costituisce condizione per l'assunzione o la prosecuzione delle funzioni, nei limiti delle disposizioni applicabili.
3. Il documento è conservato dalla Cancelleria.

Articolo 56 – Applicazione nella fase preparatoria

1. Durante la fase istituzionale preparatoria, il Codice si applica ai soggetti che abbiano formalmente accettato di operare secondo le sue disposizioni.
2. Le attività scientifiche e consultive devono mantenere distinta la propria natura da quella delle attività giurisdizionali.
3. L'applicazione del Codice non attribuisce automaticamente alla C.I.A.P. status internazionale, giurisdizione o poteri non conferiti.

Articolo 57 – Coordinamento normativo

1. Il Codice è interpretato in conformità alla Convenzione, allo Statuto, al Protocollo facoltativo e al Regolamento generale di procedura.
2. In caso di contrasto prevalgono le fonti superiori.
3. Le disposizioni interne devono essere adeguate alle eventuali norme imperative del diritto internazionale applicabile.

Articolo 58 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice è sottoposto all'approvazione dell'organo competente secondo lo Statuto autonomo.
2. Entra in vigore dalla data di approvazione, nei limiti delle competenze e delle condizioni previste dalle fonti istitutive.
3. Le disposizioni relative alle funzioni convenzionali si applicano dal momento in cui sussistono i relativi presupposti di efficacia.

Articolo 59 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente Codice non modifica gli obblighi internazionali degli Stati.
2. Non limita le competenze degli organismi internazionali riconosciuti dal diritto applicabile.
3. Non attribuisce alla C.I.A.P. competenze giurisdizionali obbligatorie in assenza di un valido titolo giuridico.
4. Restano ferme le garanzie fondamentali di indipendenza, imparzialità, libertà scientifica e diritto di difesa.

Articolo 60 – Disposizione conclusiva

L'indipendenza non è un privilegio personale, ma una garanzia riconosciuta nell'interesse della giustizia.

L'imparzialità non è una dichiarazione formale, ma un obbligo verificabile.

La competenza scientifica non è un titolo di autorità incontestabile, ma una responsabilità verso la verità documentale e il metodo.

La funzione istituzionale non costituisce un vantaggio personale, ma un servizio sottoposto a regole di integrità e responsabilità.

La C.I.A.P. afferma pertanto che nessun interesse politico, economico, personale o istituzionale può prevalere sulla correttezza delle procedure, sulla dignità delle persone e sulla rigorosa applicazione del diritto internazionale.

INDIPENDENZA NELLA FUNZIONE – IMPARZIALITÀ NEL GIUDIZIO – INTEGRITÀ NELLA SCIENZA – RESPONSABILITÀ NELL'ISTITUZIONE.

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

Il/La sottoscritto/a:

Nome e cognome: _____

Qualifica: _____

Organo di appartenenza: _____

Dichiara:

1. di esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;
2. di non accettare istruzioni esterne sul contenuto delle proprie valutazioni;
3. di non avere interessi incompatibili non dichiarati;
4. di comunicare tempestivamente ogni circostanza sopravvenuta rilevante;
5. di rispettare il contraddittorio;
6. di proteggere le informazioni riservate;
7. di rispettare l'integrità delle fonti;
8. di non utilizzare la funzione per vantaggi personali;
9. di rispettare il Codice etico e deontologico;
10. di accettare le procedure di verifica e responsabilità previste.

Luogo e data: _____

Firma: _____

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI PROFESSIONALI ED ECONOMICI

Il/La sottoscritto/a dichiara, nei limiti della pertinenza:

- incarichi professionali attuali;
- incarichi professionali recenti;
- consulenze;
- partecipazioni economiche rilevanti;
- finanziamenti alla ricerca;
- rapporti contrattuali con soggetti interessati;
- interessi indiretti potenzialmente rilevanti;
- eventuali circostanze di incompatibilità.

Dichiara inoltre di impegnarsi ad aggiornare le informazioni in caso di variazioni sostanziali.

La presente dichiarazione è custodita in forma riservata e accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati.

Luogo e data: _____

Firma: _____

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI INTEGRITÀ SCIENTIFICA DELL'ESPERTO

Il/La sottoscritto/a, in qualità di esperto incaricato dalla C.I.A.P., dichiara:

1. di operare secondo criteri scientifici verificabili;
2. di indicare le fonti utilizzate;
3. di distinguere fatti, ipotesi e valutazioni;
4. di dichiarare i limiti metodologici;
5. di non manipolare documenti o dati;
6. di non omettere consapevolmente elementi essenziali contrari alle conclusioni;
7. di dichiarare eventuali finanziamenti pertinenti;
8. di segnalare conflitti di interesse;
9. di non accettare condizionamenti sui risultati;
10. di assumere personalmente la responsabilità professionale del contributo reso.

Luogo e data: _____

Firma: _____

ALLEGATO D

MODELLO DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DEONTOLOGICA

Codice identificativo: CIAP-ETH/ANNO/NUMERO

Soggetto segnalante: _____

Soggetto interessato: _____

Qualifica istituzionale: _____

Descrizione dei fatti: _____

Disposizioni presumibilmente violate: _____

Documentazione allegata: _____

Eventuali rischi per il procedimento: _____

Richiesta di riservatezza: _____

La segnalazione è trasmessa al Comitato etico e deontologico per la valutazione preliminare.

ALLEGATO E

REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Registro è gestito dalla Cancelleria sotto la supervisione del Comitato etico.

Contiene:

1. identificativo del componente;
2. incarico istituzionale;
3. data della dichiarazione;
4. tipologia di interesse dichiarato;
5. procedimento eventualmente interessato;
6. misura adottata;
7. data di aggiornamento;
8. eventuale astensione o ricusazione.

Il Registro è riservato, protetto e accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati.

ALLEGATO F

MATRICE DI CLASSIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Livello	Classificazione	Esempi indicativi
I	Lieve	Omissione formale non sostanziale
II	Significativa	Mancata comunicazione di un interesse rilevante
III	Grave	Violazione della riservatezza, interferenza indebita
IV	Gravissima	Corruzione, falsificazione intenzionale, manipolazione deliberata delle prove

La classificazione è indicativa e non determina automaticamente la sanzione. Ogni caso richiede un accertamento individuale e proporzionato.

ALLEGATO G

IMPEGNO ISTITUZIONALE DI INTEGRITÀ

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E SERVIZIO

Io, sottoscritto/a, nell'assumere una funzione nell'ambito della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, dichiaro di riconoscere che l'autorevolezza dell'istituzione dipende dall'indipendenza delle persone che la compongono, dalla correttezza delle procedure e dalla fedeltà al diritto.

Mi impegno a non utilizzare la funzione per interessi personali, politici o economici; a rispettare ogni parte senza discriminazioni; a proteggere la dignità dei popoli e delle persone; a operare secondo verità documentale, libertà scientifica e imparzialità.

Riconosco che la responsabilità istituzionale comporta obblighi di condotta, trasparenza e rendicontazione.

La funzione è servizio. L'indipendenza è dovere. La giustizia è responsabilità.

Luogo e data: _____

Firma: _____

FORMULA DI ADOZIONE ISTITUZIONALE

Il presente Codice etico e deontologico è sottoposto all'approvazione dell'organo competente della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, secondo le disposizioni dello Statuto autonomo.

Con l'approvazione, il Codice costituisce il riferimento deontologico interno per tutti i soggetti formalmente assoggettati alle sue disposizioni.

Venezia – Ginevra, 11 novembre 2026

Per la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

La Presidenza istituzionale

Il Presidente del Comitato etico e deontologico

Il Cancelliere internazionale

Per l'approvazione dell'organo statutariamente competente

FINE DEL CODICE ETICO E DEONTOLOGICO C.I.A.P. – ATTO N. 03/2026

S.I.P.S.E. – C.I.A.P.

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE